

Disciplinare in materia di utilizzo dei segni distintivi del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino

(deliberazione della Giunta provinciale n. 1476 del 3 ottobre 2025)



PARCO
NAZIONALE
DELLO
STELVIO

NATIONAL
PARK
STILFSEER
JOCH



Il Disciplinare in materia di utilizzo dei segni distintivi del Parco, definisce i criteri attraverso i quali concedere il marchio del Parco a soggetti terzi.

Il marchio e le sue declinazioni possono essere concessi purché inseriti in progetti e iniziative in linea con i valori del Parco, osservando quindi principi di sostenibilità e rispetto per l'ambiente.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
Ufficio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio
Via Roma 65, località Cogolo - Peio
T. 0463.909770
@ parcostelvio@provincia.tn.it pec: uff.parcostelvio@pec.provincia.tn.it
www.parcostelviotrentino.it

Indice

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del disciplinare
- Art. 2 Utilizzo dell'emblema
- Art. 3 Utilizzo del marchio
- Art. 4 Tipologie di atti

Titolo II - Patrocinio

- Art. 5 Beneficiari e tipologie di iniziative
- Art. 6 Procedimento per la concessione del patrocinio
- Art. 7 Obblighi del patrocinante e del beneficiario per l'utilizzo dell'emblema
- Art. 8 Durata e revoca del patrocinio

Titolo III - Concessione e licenza d'uso del marchio

- Art. 9 Norme comuni alla concessione gratuita e alla licenza d'uso a titolo oneroso del marchio
- Art. 10 Concessione d'uso gratuita del marchio del Parco
- Art. 11 Contratto di licenza d'uso del marchio a titolo oneroso
- Art. 12 Presentazione della domanda di licenza d'uso del marchio

Titolo IV - Contratti di sponsorizzazione

- Art. 13 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e modalità di scelta del contraente
- Art. 14 Modalità di scelta del contraente
- Art. 15 Agevolazioni e promozione

Titolo V - Controlli e sanzioni

- Art. 16 Verifiche e controlli

Tabella tariffe

Contenuti dei segni distintivi

Modulistica

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare determina le modalità e i requisiti per l'utilizzo dei segni distintivi, compresa la denominazione, del Parco Nazionale dello Stelvio, per il territorio insistente sulla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge 394 del 1991.

2. I segni distintivi del Parco Nazionale dello Stelvio (di seguito denominato "Parco") sono:

- la denominazione, il cui uso esclusivo è stabilito dall'articolo 2, comma 9 della legge 394 del 1991;
- l'emblema;
- il marchio collettivo.

3. Il presente disciplinare è redatto in coerenza con le "Linee di indirizzo Logo, Sito e Comunicazione" approvate dal Comitato di coordinamento e d'indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio il 24 novembre 2016. Nel rispetto delle medesime Linee di indirizzo, la denominazione generale di "Parco Nazionale dello Stelvio – Nationalpark Stilfserjoch" è declinata con l'aggiunta della specificazione "Trentino", quando il riferimento va al solo territorio insistente sulla provincia di Trento.

4. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- a) "emblema": la rappresentazione grafica simbolica adottata per raffigurare il "Parco Nazionale dello Stelvio – Trentino", inteso quale entità territoriale, pubblica, istituzionale - organizzativa, riferimento identitario, valoriale e sociale, del quale rappresenta in forma sintetica e leggibile uno degli aspetti peculiari. E' tutelato a norma dell'articolo 2571 del Codice civile, che stabilisce che chi usa un marchio senza registrarlo, ha la possibilità di continuare ad utilizzarlo, nonostante un'eventuale registrazione operata da terzi, sempre nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso. L'uso dell'emblema può essere fatto dal titolare dell'emblema stesso o da soggetti terzi autorizzati dal medesimo titolare, secondo quanto previsto dal Titolo II;
- b) "marchio": elemento che consente di identificare con immediatezza beni, attività e servizi di produzione del Parco o di altri soggetti o realtà commerciali, per dare certezza della provenienza e di specifiche caratteristiche dei loro prodotti. Al Parco, titolare del marchio, è riconosciuto il potere di impedire a terzi l'utilizzo, la riproduzione o l'uso di marchi confondibili per prodotti o servizi identici o affini, ai sensi dell'art. 12 del Codice della proprietà industriale d.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

5. Ai fini di questo disciplinare, per territorio del Parco si intende l'intero territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco.

6. Gli utilizzatori dell'emblema e del marchio del Parco devono rispettare le disposizioni previste dal presente disciplinare.

Art. 2 - Utilizzo dell'emblema

1. L'emblema connota i provvedimenti nonché gli atti e le comunicazioni istituzionali del Parco. Può essere apposto anche congiuntamente agli emblemi dei Comuni del territorio del Parco nonché ad altri loghi, simboli ed elementi identificativi di enti, organizzazioni e istituzioni pubbliche o private, che organizzano o partecipano, anche solo finanziariamente, alla realizzazione di lavori, servizi e iniziative in cui è coinvolto il Parco, nel rispetto delle disposizioni vigenti, comprese quelle contenute nel presente disciplinare, nei bandi e documenti di affidamento. L'emblema può essere utilizzato anche per l'identificazione di mezzi e persone in dotazione al Parco nelle situazioni in cui è necessaria una facile e rapida individuazione di oggetti e persone.

Art. 3 - Utilizzo del marchio

1. Il marchio collettivo costituisce patrimonio immateriale del Parco; può essere utilizzato a titolo personale dal Parco oppure concesso in uso nelle circostanze e secondo i criteri previsti nel presente disciplinare.

Art. 4 - Tipologie di atti

1. L'utilizzo dell'emblema e del marchio può essere concesso secondo i seguenti istituti giuridici:

- a) patrocinio;
- b) concessione d'uso gratuita;
- c) licenza d'uso del marchio;
- d) contratto di sponsorizzazione.

2. A tutti i soggetti richiedenti, pena il rigetto della domanda, viene richiesto di sottoscrivere un'apposita clausola presente nei moduli di richiesta, di condivisione degli scopi del Parco e di rispetto dei contenuti del piano e del regolamento del Parco medesimo. Viene inoltre richiesto che ad ogni utilizzo dei marchi su pagine

web, sia inserito un indirizzamento al sito ufficiale del Parco.

3. L'emblema o il marchio oggetto degli utilizzi di cui al comma 1 non può essere modificato in alcun modo dal soggetto richiedente rispetto alle disposizioni del presente disciplinare e non può essere ceduto a terzi o a soggetti/enti partecipati del richiedente.

4. L'emblema o il marchio devono essere utilizzati nella loro interezza, non potendo separare la parte della denominazione dalla parte simbolica.

Titolo II - Patrocinio

Art. 5 - Beneficiari e tipologie di iniziative

1. Al fine del riconoscimento morale di singole iniziative ritenute meritevoli di apprezzamento che si svolgono anche al di fuori del territorio del Parco e per la simbolica adesione ad esse, il Parco può concedere il patrocinio a favore di enti pubblici e loro forme associative e collaborative, enti e società del sistema pubblico provinciale ed enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive e sociali, per lo svolgimento di iniziative di interesse pubblico, particolarmente rilevanti sul piano scientifico, educativo, didattico, sportivo, ambientale o culturale, tese a contribuire alla conoscenza e valorizzazione del Parco, come, a titolo esemplificativo, manifestazioni, esposizioni, convegni, congressi, seminari, workshop, spettacoli, iniziative a carattere divulgativo e di sensibilizzazione. Tali iniziative devono essere coerenti con la vision, la mission e i fini istituzionali del Parco o concorrere a promuoverne o valorizzarne l'immagine e le attività. Appartengono a tale categoria anche le iniziative editoriali con le finalità sopra citate.

2. Il patrocinio è gratuito per il beneficiario.

3. La concessione del patrocinio non comporta l'assegnazione di contributi o di altre forme di sostegno, fermo restando che la medesima concessione non è incompatibile con l'applicazione di altre agevolazioni o forme di collaborazione eventualmente previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 6 - Procedimento per la concessione del patrocinio

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di carattere generale riguardanti la documentazione e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi (in primo luogo, per la Provincia autonoma di Trento la l.p. 30 novembre 1992, n. 23), le

domande di patrocinio devono pervenire almeno 30 giorni prima della data dell'evento organizzato ed essere indirizzate al Servizio provinciale competente in materia di aree protette, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito della Provincia autonoma di Trento dedicato alla modulistica.

2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al Parco di valutarne l'ammissibilità. In particolare, deve riportare:

a) la data e la durata delle attività o iniziative;

b) l'indicazione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria o istituzionale;

c) gli obiettivi e le motivazioni delle attività o iniziative, con evidenza dei profili di coerenza con la vision del Parco;

d) il programma dettagliato delle attività o iniziative;

e) le modalità di utilizzo dell'emblema, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7;

f) ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile allegare alla domanda in relazione alla natura del diritto da concedere.

3. La struttura provinciale competente per i procedimenti previsti da questo articolo è quella competente in materia di aree protette; il termine del procedimento è fissato in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della domanda. L'ordine di trattazione delle domande è quello cronologico, basato sulla data di ricevimento della domanda completa della documentazione richiesta. Si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo previste dalla normativa provinciale vigente.

Art. 7 - Obblighi del patrocinante e del beneficiario per l'utilizzo dell'emblema

1. Con il patrocinio è concesso a titolo gratuito l'utilizzo dell'emblema del Parco, che deve essere apposto sul materiale riguardante l'iniziativa oggetto del patrocinio, in adeguata evidenza e comunque almeno con pari rilievo rispetto ai segni identificativi di altri eventuali patrocinatori dell'iniziativa.

2. I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a riportare in tutte le forme di comunicazione e di diffusione riguardanti le iniziative (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le stesse attività sono realizzate con il patrocinio del Parco, apponendo l'indicazione "con il patrocinio del Parco Nazionale dello Stelvio – Trentino".

3. Un modello o una copia del materiale reso in forma definitiva per la comunicazione o per la diffusione ai sensi del comma 2 deve essere trasmesso al Servizio provinciale competente in materia di aree protette.

4. E' fatto divieto ai beneficiari di patrocinio di concedere a terzi l'utilizzo dell'emblema del Parco.

Art. 8 - Durata e revoca del patrocinio

- 1.** Il patrocinio è concesso di regola a tempo determinato, per la durata dell'iniziativa per la quale è stato concesso.
- 2.** Nel caso di iniziative ripetute periodicamente, il patrocinio del Parco non si intende tacitamente rinnovato di volta in volta.
- 3.** Nel caso di opere di stampa o digitali, il patrocinio si intende concesso solamente per l'edizione in corso. Per eventuali riedizioni, il rinnovo del patrocinio è subordinato all'esplicito consenso del Servizio provinciale competente in materia di aree protette.
- 4.** Il Parco può revocare il patrocinio nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente autorizzata, dell'iniziativa proposta o nel caso in cui il Parco constati che sono venute meno, anche parzialmente, le condizioni cui il patrocinio è subordinato.
- 5.** Il Parco, fatte salve le diverse responsabilità e ulteriori conseguenze stabilite dalla legge per i casi di utilizzo improprio dell'emblema, revoca il beneficio ottenuto, trascorsi 15 giorni dalla diffida scritta da parte della Provincia, senza che sia regolarizzato l'utilizzo in conformità alle disposizioni vigenti e ai provvedimenti che concedono l'utilizzo.

Titolo III - Concessione e licenza d'uso del marchio

Art. 9 - Norme comuni alla concessione gratuita e alla licenza d'uso a titolo oneroso del marchio

- 1.** Il Parco può concedere l'uso del proprio marchio a titolo gratuito o a titolo oneroso, per la realizzazione di attività di carattere continuativo o periodico, comunque identificate e delimitate nel tempo, nei casi e secondo le modalità indicati rispettivamente nell'articolo 10 e nell'articolo 11 di questo disciplinare, nel rispetto delle normative vigenti.
- 2.** Quando l'utilizzo del marchio riguarda attività riferite in parte a territori del Parco Nazionale dello Stelvio diversi da quello trentino, l'adozione dei provvedimenti è subordinata all'acquisizione dell'assenso dei relativi enti gestori. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 3, c. 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23, con l'avvertenza che il termine a disposizione dell'amministrazione coinvolta per esprimere il suo assenso e comunicarlo alla Provincia autonoma di Trento - Servizio competente in materia di aree protette è di 30 giorni successivi e continuativi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di assenso e che la

mancata comunicazione dell'atto di assenso entro il predetto termine equivale ad assenso senza condizioni.

- 3.** I beneficiari dell'utilizzo del marchio non possono cederne ulteriormente l'uso a terzi.
- 4.** Non è consentito modificare i dati tipografici, inserire altre immagini all'interno del marchio e modificarne i colori.
- 5.** Per la presentazione della domanda al Servizio provinciale competente in materia di aree protette, al fine dell'avvio del procedimento e per la revoca dell'atto che concede il marchio in concessione d'uso o in licenza d'uso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, ad eccezione di quella che impone la presentazione delle domande almeno 30 giorni prima della data dell'evento organizzato e l'articolo 8, comma 5, di questo disciplinare. La modulistica per la domanda di concessione d'uso a titolo gratuito e della licenza d'uso onerosa è reperibile nel sito istituzionale della Provincia (vedi pagina 19).

Agli elementi e alle dichiarazioni nonché agli allegati, previsti negli appositi moduli di domanda, per le istanze di concessione gratuita e di licenza d'uso onerosa, il soggetto interessato può aggiungere, di propria iniziativa, ogni altra dichiarazione o documentazione ritenuta idonea per l'istruttoria procedimentale, in relazione alla tipologia di atto richiesto, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'ordine di trattazione delle domande è quello cronologico, basato sulla data di ricevimento della domanda completa della documentazione eventualmente richiesta.

- 6.** Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 45 giorni successivi e continuativi decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della domanda completa di tutti i suoi allegati, per la licenza d'uso a titolo oneroso del marchio. Il suddetto termine è invece di 30 giorni per la concessione d'uso gratuita.

Art. 10 - Concessione d'uso gratuita del marchio del Parco

- 1.** Il Parco può concedere l'uso del proprio marchio a titolo gratuito, nei casi rientranti nelle tipologie e a favore dei soggetti previsti dall'articolo 5, operanti esclusivamente od in parte nel territorio del Parco, come definito dall'articolo 1, comma 5. Si applicano in ogni caso tutte le disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 6, fatta eccezione per il comma 1 dell'articolo 6.
- 2.** Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di carattere generale riguardanti

la documentazione e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, le domande di concessione d'uso del marchio devono pervenire al Servizio provinciale competente in materia di aree protette, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito della Provincia autonoma di Trento dedicato alla modulistica (vedi pagina 19).

3. La concessione d'uso gratuita può essere rilasciata per un periodo non superiore a tre anni, continuativi, decorrenti dalla data del rilascio della concessione, anche se l'attività non si svolge in maniera continuativa ma con carattere periodico o ricorrente nei limiti del medesimo periodo di tre anni.

Art. 11 - Contratto di licenza d'uso del marchio a titolo oneroso

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 e delle esclusioni di cui al comma 9 di questo articolo, l'uso del marchio del Parco è concesso a titolo oneroso, mediante un contratto di licenza d'uso del marchio, stipulato, anche per scambio di corrispondenza nelle forme d'uso commerciale, tra il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di aree protette e una o più persone fisiche o giuridiche, che ottengono il diritto di utilizzarlo in cambio del pagamento di una tariffa, al fine di contraddistinguere la loro produzione di beni o servizi che rispondono a criteri di coerenza con le finalità del Parco e delle sue attività, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio.

2. La licenza d'uso del marchio costituisce strumento di promozione e valorizzazione di beni e servizi prodotti nel territorio del Parco rispondenti ai criteri del presente articolo.

3. Il marchio del Parco può essere concesso, in via indicativa ma non esaustiva, relativamente a:

- a) prodotti agroalimentari
- b) prodotti dell'artigianato
- c) prodotti per il benessere della persona
- d) servizi turistici.

4. Possono fare domanda di licenza d'uso del marchio:

- a) imprese agricole e forestali in forma singola o associata, operative nel territorio del Parco, come definito dall'articolo 1, comma 5;
- b) imprese del settore terziario, enti e associazioni diversi dagli Enti del Terzo Settore, che promuovono le produzioni locali e che producono beni, servizi e prodotti all'interno del territorio del Parco, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, in coerenza con le finalità e le attività del Parco nonché con lo sviluppo sostenibile;

- c) imprese agroalimentari e artigiane, rientranti nella definizione di microimprese e PMI della CE, che valorizzano le produzioni agricole e artigianali tipiche;
- d) soggetti che gestiscono le strutture turistico ricettive di cui al comma 6.

5. La licenza d'uso del marchio del Parco, relativamente a beni, servizi e prodotti, può essere concessa se il prodotto è già oggetto di riconoscimento o conformità a certificazioni, linee guida, protocolli o buone pratiche connessi alla qualità ambientale e, nel solo caso di prodotti, se inoltre è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il processo di produzione, sia riferito alla materia prima che alla lavorazione, si svolge interamente all'interno del territorio del Parco;
- b) il processo di lavorazione avviene fuori dal territorio del Parco, ma le materie prime sono provenienti interamente dal territorio del Parco;
- c) il processo di lavorazione avviene all'interno del territorio del Parco ma le materie prime, pur essendo fondamentali per la produzione del prodotto stesso, non sono coltivate o prodotte all'interno nel territorio del Parco.

Per i servizi turistici non ricettivi, sono condizioni per ottenere la licenza d'uso del marchio del Parco l'operatività dentro il territorio del Parco stesso, oltre al requisito del possesso di riconoscimenti o conformità a certificazioni, linee guida, protocolli o buone pratiche connessi alla qualità ambientale.

6. Il marchio del Parco può essere concesso alle seguenti strutture del settore turistico ricettivo:

- a) strutture alberghiere ed extra-alberghiere di cui alla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 - Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica, con esclusione delle tipologie ricettive di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d bis), e articolo 30, comma 1, lett. d), della stessa legge provinciale;
- b) campeggi di cui alla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 - Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi;
- c) rifugi alpini ed escursionistici di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 - Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate;
- d) strutture agrituristiche di cui all'articolo 3, lett. a) e b) della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

7. Nel settore turistico ricettivo, la licenza d'uso del marchio può essere concessa a singole strutture ricettive ubicate nel territorio del Parco che, al momento della presentazione della domanda di licenza d'uso, già godono di forme di riconoscimento conformità a certificazioni o già aderiscono a protocolli connessi alla qualità ambientale. Le strutture turistico ricettive alle quali è concessa la licenza d'uso del marchio, in sede di presentazione della domanda si impegnano ad assicurare e a comprovare, in sede di controllo, i seguenti adempimenti:

- a) l'organizzazione di iniziative e azioni coerenti con lo sviluppo sostenibile e con le finalità e le attività del Parco;
- b) la partecipazione alle iniziative divulgative e formative promosse dal Parco;
- c) l'esibizione almeno mediante esposizione negli spazi comuni di materiale informativo fornito dal Parco e la messa a disposizione degli ospiti di pubblicazioni o altro materiale consultabile sul Parco e sul relativo territorio.

8. Le tariffe unitarie dovute per la concessione della licenza d'uso del marchio del Parco con riguardo a beni, prodotti, servizi e quello relativo alle strutture turistico ricettive sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale. Il mancato pagamento delle tariffe dovute, previa diffida ai sensi del comma 4 dell'articolo 16, comporta la risoluzione del contratto per inadempimento.

9. Nel caso di adesione ad apposita certificazione o disciplinare, riguardanti le strutture turistico ricettive, riconosciute dall'ordinamento e coerenti con gli obiettivi del turismo sostenibile nelle aree protette, in corso di validità al momento della presentazione della domanda di licenza d'uso del marchio o del rinnovo, con i quali le aziende turistico ricettive possono dimostrare il loro impegno per un turismo sostenibile e responsabile, per la licenza d'uso del marchio non è dovuto alcun pagamento. E' altresì a titolo gratuito per i rifugi alpini.

10. La licenza d'uso del marchio ha la durata stabilita nel relativo contratto e comunque non superiore a tre anni continuativi decorrenti dal giorno successivo alla stipulazione. Il contratto per la licenza d'uso è rinnovabile una sola volta per un periodo stabilito nel contratto non superiore alla durata originaria dello stesso su espressa domanda dell'interessato, che deve essere presentata al Dirigente del Servizio competente in materia di aree protette non successivamente al sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del contratto precedente. Il rinnovo è concesso entro 30 giorni dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda, previa verifica del mantenimento dei requisiti.

Art. 12 - Presentazione della domanda di licenza d'uso del marchio

1. Per la domanda di licenza d'uso del marchio e per la revoca del relativo atto, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 9. Il modello della domanda, reperibile sul sito della Provincia dedicato alla modulsitica (vedi pagina 19), riporta l'impegno del licenziatario a stipulare apposita convenzione con la Provincia per disciplinare i rapporti tra il licenziante e il licenziatario del marchio del Parco e ad adempiere puntualmente e diligentemente agli obblighi derivanti da questo disciplinare e dalla convenzione stessa nonché a perseguire finalità compatibili con quelle del Parco medesimo.

2. Alla domanda di licenza d'uso del marchio va allegata:

- a) la presentazione aziendale;
- b) la presentazione del prodotto, del servizio o della struttura ricettiva, per i quali è richiesta la licenza d'uso del marchio del Parco, comprese le informazioni indicative della diffusione dei prodotti o dei servizi o dell'utilizzo della struttura turistica ricettiva;
- c) la presentazione delle modalità di applicazione e uso del marchio, anche con riferimento al possibile accostamento a eventuali marchi aziendali o territoriali, con rappresentazione grafica o fotografica.

3. Il rilascio della licenza d'uso è subordinato alla presentazione da parte del soggetto richiedente di idonea attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa stabilita con la deliberazione della Giunta provinciale citata all'articolo 11, comma 8.

Titolo IV - Contratti di sponsorizzazione

Art. 13 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e modalità di scelta del contraente

1. Il Parco è autorizzato a stipulare contratti di sponsorizzazione passiva, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con soggetti terzi. Con questo contratto il Parco consente l'uso a fini pubblicitari dei propri segni distintivi da parte di un soggetto terzo pubblico o privato che intende promuovere i propri prodotti, servizi, attività coerenti con le finalità e con le attività del Parco medesimo, anche quando si realizzano fuori dal territorio del Parco stesso.

2. Il Parco può stipulare, in particolare, i seguenti contratti di:

- a) sponsorizzazione pura, quando il terzo sponsor copre le spese necessarie a realizzare un servizio, un lavoro o una fornitura, attraverso l'esborso di denaro o assumendo il debito del Parco per la realizzazione di lavori ed opere, fornitura di beni e servizi; tale contratto può essere stipulato anche per scambio di corrispondenza nelle forme d'uso commerciale;
- b) sponsorizzazione tecnica, quando lo sponsor si impegna a progettare e realizzare in tutto o in parte le prestazioni richieste dal Parco;
- c) sponsorizzazione mista, la quale consiste nella combinazione di erogazione economica e prestazione tecnica.

3. Alle sponsorizzazioni regolamentate da questo disciplinare si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del D.lgs. n. 50 del 2016 nei limiti e con i motivi di esclusione ivi previsti. Per le sponsorizzazioni di importo pari o inferiore a 40.000 Euro, è possibile adottare, in quanto compatibili con l'oggetto e l'importo contrattuale, una qualsiasi delle procedure previste dalle norme di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

4. Ai fini di questo articolo, si intende per:

- a) "sponsor": il soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Parco;
- b) per "sponsee": il Parco, quale soggetto sponsorizzato;
- c) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale e ogni altro supporto utilizzato per veicolare le attività pubblicitarie e promozionali dello sponsor.

Art. 14 - Modalità di scelta del contraente

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 Euro, mediante dazione di danaro è soggetto alla previa pubblicazione sul sito internet della Provincia, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi; in alternativa, il Parco pubblica sul medesimo sito l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto del Codice dei contratti pubblici.

2. L'avviso di cui al comma 1 contiene:

- a) le principali caratteristiche dell'attività, progetto o iniziativa;
- b) la tipologia di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2;
- c) i criteri per la determinazione dell'offerta anche con riguardo all'eventuale diritto di esclusiva;
- d) la durata della sponsorizzazione;
- e) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione e le eventuali garanzie richieste;
- f) l'eventuale diritto di esclusiva;
- g) l'importo minimo eventualmente richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- h) i criteri per la valutazione delle proposte;
- i) le dichiarazioni di legge.

3. L'offerta deve contenere:

- a) i dati del proponente e del legale rappresentante;
- b) il bene, il servizio o l'attività che si intende sponsorizzare;
- c) le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- d) l'accettazione di quanto previsto nell'avviso e nel presente disciplinare;
- e) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni;
- f) le modalità di eventuale utilizzo del marchio del Parco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di aree protette; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzato l'uso del marchio del Parco e lo spazio pubblicitario di cui all'articolo 13 comma 4, lettera c), espressamente indicato nel capitolato. Le spese relative alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale registrazione sono a carico dello sponsor.

5. Nel caso di sponsorizzazione tecnica quando lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.

Il Parco impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 15 - Agevolazioni e promozione

1. Il Parco può consentire allo sponsor di pubblicizzare, tramite mezzi di comunicazione, la sponsorizzazione attivata con il Parco. A tal fine, allo sponsor è concesso l'utilizzo del marchio secondo le modalità indicate nell'offerta e definite nel contratto.

2. Considerata la prestazione assicurata dallo sponsor, il Parco può consentire le seguenti forme di promozione:

a) riproduzione del logo o delle generalità dello sponsor sul materiale informativo oggetto della sponsorizzazione o in generale del Parco e sul sito istituzionale del Parco;

b) posizionamento di targhe o cartelli che indicano il logo o le generalità dello sponsor sui beni oggetto della sponsorizzazione.

3. Nel rispetto delle norme vigenti, del piano e del regolamento del Parco, allo sponsor è consentito effettuare riprese fotografiche, cinematografiche e video per la promozione del territorio del Parco previa autorizzazione del Parco stesso.

Titolo V - Controlli e sanzioni

Art. 16 - Verifiche e controlli

1. Gli utilizzi dell'emblema e del marchio elencati all'articolo 4, comma 1, sono soggetti a periodiche verifiche da parte della Provincia.

2. Ferme restando le tipologie di responsabilità di varia natura (civile, penale ecc.) riguardanti la produzione e la gestione dei beni, dei servizi e delle iniziative a cui è associato l'utilizzo del marchio o dell'emblema ed i relativi controlli da parte delle istituzioni competenti per materia, le verifiche ed i controlli oggetto di questo disciplinare sono finalizzati specificatamente ad accertare l'adempimento puntuale agli obblighi derivanti dal disciplinare stesso e dai contratti che vi fanno riferimento nonché la compatibilità delle azioni spettanti al beneficiario del marchio con le finalità del Parco. I controlli sono svolti annualmente a campione in percentuale del 3% dei rapporti d'utilizzo in essere al momento della verifica stessa, secondo criteri

di casualità e, tramite controlli puntuali, in caso di ragionevole dubbio sul mantenimento dei requisiti di accesso ai benefici, sul rispetto degli obblighi previsti nel disciplinare e/o nel contratto e sull'utilizzo del simbolo in maniera conforme a quanto dichiarato.

3. Le verifiche ed i controlli sono effettuati per via documentale.

4. Gli utilizzi del marchio e dell'emblema non conformi a quanto previsto dal presente disciplinare sono soggetti a revoca degli atti che li hanno disposti o a risoluzione per inadempimento dei relativi contratti, previa diffida non rispettata dall'utilizzatore affinché regolarizzi la situazione e si adegui ai conseguenti ordini del Dirigente competente in materia di aree protette entro un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni, fatti salvi motivi di particolare urgenza nel disciplinare e/o nel contratto e sull'utilizzo del simbolo in maniera conforme a quanto dichiarato.

Tariffe relative all'utilizzo dei segni distintivi del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino

(deliberazione della Giunta provinciale n. 1476 del 3 ottobre 2025)

Tipologia di utilizzo del marchio	Descrizione	Tariffa (IVA inclusa)
Patrocinio (Titolo II del Disciplinare)	articoli 5, 6, 7 e 8 del Disciplinare	gratuito
Concessione d'uso gratuita (Titolo III del Disciplinare)	articoli 9 e 10 del Disciplinare	gratuito
Licenza d'uso a titolo oneroso (Titolo III del Disciplinare):	articoli 9, 11 e 12 del Disciplinare	
Beni (articolo 11, comma 3, lett. a), b), c) del Disciplinare)	fino a 2 tipologie di beni	50,00 €
	da 3 a 5 tipologie di beni	100,00 €
	oltre 5 tipologie di beni	150,00 €
Servizi turistici (articolo 11, comma 3, lett. d) del Disciplinare)	fino a 2 tipologie di servizi turistici	50,00 €
	da 3 a 5 tipologie di servizi turistici	100,00 €
	oltre 5 tipologie di servizi turistici	150,00 €
Strutture alberghiere (articolo 11, comma 6, lett. a) del Disciplinare)	per unità abitativa con un massimo di 150,00 €	10,00 €
Strutture extralberghiere (articolo 11, comma 6, lett. a) del Disciplinare)	per unità abitativa con un massimo di 50,00 €	5,00 €
Campeggi (articolo 11, comma 6, lett. b) del Disciplinare)	per piazzola con un massimo di 100,00 €	5,00 €
Rifugi alpini ed escursionistici (articolo 11, comma 6, lett. c) del Disciplinare)	per rifugio alpino ed escursionistico	50,00 €
Strutture agrituristiche (articolo 11, comma 6, lett. d) del Disciplinare)	per struttura agrituristica	50,00 €



I COLORI



C 35 M 90 Y 90 K 0
 Pantone 7593 C | 167 U
 R 174 G 55 B 44 | #ae372c
 L 42 a 49 b 35

Sistema di colore RAL D2 Design
 RAL 040 | 40 | 60



C 100 M 50 Y 0 K 0
 Pantone 285 C | 300 U
 R 0 G 104 B 180 | #0068b4
 L 42 a -3 b -48

Sistema di colore RAL D2 Design
 RAL 260 | 40 | 45

Modulistica

La domanda di patrocinio, concessione d'uso del marchio a titolo gratuito e della licenza d'uso a titolo oneroso è reperibile nel sito istituzionale della Provincia all'indirizzo: <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti>

Domanda di patrocinio



Domanda di concessione d'uso gratuita



Domanda di licenza d'uso del marchio a titolo oneroso





PARCO
NAZIONALE
DELLO
STELVIO

NATIONAL
PARK
STILFSEER
JOCH



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Stampa: Centro duplicazioni Provincia autonoma di Trento, 2026